



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 226 del 08/05/2023

Oggetto: INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI SINDACI METROPOLITANI E DEI SINDACI DEI COMUNI UBICATI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, LEGGE 234/2021. LIQUIDAZIONE IMPORTO A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI E RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA, ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 7 del 31/03/2023 di nomina del Responsabile dell'Area Affari Generali, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 27/04/2023 di approvazione del PEG per l'anno 2023;

ATTESO:

- che l'articolo 1, comma 583, della Legge n. 234 del 2021, prevede che, a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale;
- che il successivo comma 584, dispone che, in sede di prima applicazione, l'indennità di funzione di cui al citato comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583 e che, a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- che il comma 585 dell'articolo 1 della stessa Legge n. 234 del 2021, stabilisce che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli

comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119;

CONSIDERATO:

- che l'articolo 1, comma 20-ter del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio, n. 14, stabilisce che *“Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1 commi 586 e 587 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità”*;
- che la disciplina dettata dalla norma sopra richiamata, è applicabile alla fattispecie propria dell'Amministrazione Comunale di Malnate che ha scelto di percepire in misura ridotta l'indennità di funzione prevista dalla normativa;

DATO ATTO:

- che il Comune di Malnate, come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno 30/05/2022, è risultato assegnatario di una quota pari a € 28.230,08 per l'anno 2022, accertato nel bilancio di previsione 2022 ad apposito capitolo di bilancio;
- che, tale importo verrà ripartito per l'incremento delle indennità di funzione degli amministratori per l'anno 2022, secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 583 – 584 – 585, della Legge 234/2021, così come di seguito specificato, tenuto conto che tali indennità sono dimezzate per gli amministratori lavoratori dipendenti che non hanno chiesto l'aspettativa, ai sensi degli articoli 81 e 82 del D. Lgs. 267/2000:

Sindaco (lavoratore in aspettativa, indennità al 100%): € 7.269,55

Vice Sindaco (lavoratore, indennità al 50%): € 1.999,13

Presidente del Consiglio Comunale precedente, per 8 mesi, (lavoratore, indennità al 50%): € 1.090,43;

Presidente del Consiglio Comunale attuale, per 3 mesi, (lavoratore in quiescenza, indennità al 100%): € 817,81;

Assessore ai Lavori Pubblici (lavoratore in quiescenza, indennità al 100%): € 3.271,30;

Assessore ai Servizi Sociali, Servizi Educativi (lavoratore in quiescenza, indennità al 100%): € 3.271,30;

Assessore al Bilancio (lavoratore, indennità al 50%): € 1.635,65;

Assessore alla Cultura (lavoratore con indennità al 50% per 5 mesi ed in aspettativa per 7 mesi con indennità al 100%): € 2.551,61;

- che tali importi saranno liquidati dopo l'approvazione del Rendiconto per l'anno 2022;

CONSIDERATO:

- che l'importo complessivo lordo da liquidare ammonta a € 21.906,78 oltre a € 605,80 da accantonare quale indennità di fine mandato del Sindaco, come previsto dall'art. 10 del DM 119/2000;
- che l'importo residuo di € 5.717,50 (imputato ad apposito capitolo di bilancio 20/0 imp. 1318/2022) rispetto alla quota assegnata al Comune di Malnate con Decreto del Ministero dell'Interno 30/05/2022, verrà restituita al Ministero dell'Interno secondo le indicazioni contenute nella nota dello stesso Ministero emanata in data 27/01/2023;

DATO ATTO che le risultanze sopra indicate confluiranno nella apposita certificazione da trasmettere a cura del Responsabile Finanziario su piattaforma TBEL entro il 15 maggio 2023, come disposto dal comunicato del Ministero dell'Interno del 27/01/2023;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni (armonizzazione contabile);

VISTO il Bilancio di previsione 2023-2025;

DETERMINA

- 1) **DI DEFINIRE**, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, in € 21.906,78 l'importo complessivo lordo da corrispondere agli amministratori quale incremento delle indennità di funzione per l'anno 2022, oltre ad € 605,80 da accantonare quale trattamento fine mandato del Sindaco, così come di seguito specificato, tenuto conto che tali indennità sono dimezzate per gli amministratori lavoratori dipendenti che non hanno chiesto l'aspettativa, ai sensi degli articoli 81 e 82 del D. Lgs. 267/2000:

Sindaco (lavoratore in aspettativa, indennità al 100%): € 7.269,55

Vice Sindaco (lavoratore, indennità al 50%): € 1.999,13

Presidente del Consiglio Comunale precedente, per 8 mesi, (lavoratore, indennità al 50%): € 1.090,43;

Presidente del Consiglio Comunale attuale, per 3 mesi, (lavoratore in quiescenza, indennità al 100%): € 817,81;

Assessore ai Lavori Pubblici (lavoratore in quiescenza, indennità al 100%): € 3.271,30;

Assessore ai Servizi Sociali, Servizi Educativi (lavoratore in quiescenza, indennità al 100%): € 3.271,30;

Assessore al Bilancio (lavoratore, indennità al 50%): € 1.635,65;

Assessore alla Cultura (lavoratore, indennità al 50% per 5 mesi ed in aspettativa per 7 mesi con indennità al 100%): € 2.551,61.

- 2) **DI DARE ATTO** che tali importi saranno liquidati dopo l'approvazione del Rendiconto per l'anno 2022.
- 3) **DI PROCEDERE** alla restituzione dell'importo residuo di € 5.717,50 rispetto alla quota assegnata al Comune di Malnate con Decreto del Ministero dell'Interno 30/05/2022.
- 4) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CAFASSO ANTONIO)
con firma digitale**